

ALLEGATO A

Articolo 33*Indennizzi automatici ai clienti finali e altre utenze alimentati in alta e media tensione con elevato numero annuo di interruzioni*

- 33.1 Le imprese distributrici di cui al comma 30.1, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni, effettuano la verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuità per le utenze di seguito elencate che abbiano documentato per il medesimo anno il rispetto dei requisiti di cui al comma 33.9 e seguenti, e la cui dichiarazione di adeguatezza non sia stata revocata dall'impresa distributtrice ai sensi del comma 33.20:
- ogni cliente AT che preleva energia elettrica dalla rete di distribuzione e il cui contratto di trasporto è rimasto in vigore per l'intero anno a cui si riferiscono le interruzioni;
 - ogni cliente MT che preleva energia elettrica dalla rete di distribuzione e il cui contratto di trasporto è rimasto in vigore per l'intero anno a cui si riferiscono le interruzioni;
 - ogni produttore e autoproduttore di energia elettrica allacciato alla rete di distribuzione AT o MT;
 - ogni impresa distributtrice interconnessa.
- 33.2 Ai fini della verifica annuale di cui al comma precedente, per gli anni 2006 e 2007:
- per i clienti MT che non siano ricompresi tra i clienti di maggiore dimensione, si applicano l'indicatore di continuità di cui al comma 31.1, i livelli specifici di continuità di cui al comma 32.1 e la comunicazione di cui al comma 31.2;
 - per le imprese distributtrici interconnesse, si applica il livello specifico di continuità di cui al comma 32.1 relativo al grado di concentrazione più elevato tra i Comuni serviti dall'impresa interconnessa.
- 33.3 A decorrere dall'anno 2007, entro il 30 giugno di ogni anno, l'impresa distributtrice utilizza la penalità P di cui al comma 32.3 per erogare gli indennizzi automatici di cui ai commi seguenti. Per le sole imprese distributtrici che comunichino rettifiche dei dati di continuità ai sensi dell'articolo 16, comma 16.3, il termine per l'erogazione degli indennizzi è spostato al 30 novembre dello stesso anno; in tal caso, l'impresa distributtrice che intende rettificare i dati di continuità deve informare i clienti, attraverso la comunicazione di cui al comma 31.2, del termine entro il quale saranno erogati gli indennizzi automatici.
- 33.4 L'indennizzo per ciascun cliente finale, o altra utenza di rete, w , di cui al comma 33.1, per il quale non risulti rispettato il livello specifico di continuità del servizio è pari a:

$$I_w = \sum_{j=s+1}^{\min(n, 2s)} (Vp * PMI_{jw})$$